

DELIBERA N. 94/10/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ EUROPA TV S.p.a
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE SPORT ITALIA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 2,
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante "*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*";

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 152/09/DIC del 7 dicembre 2009, inizialmente recante l'indicazione errata dell'indirizzo della società esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale SPORT ITALIA, che è stato poi modificato nella parte indicante la corretta sede della società, e divenuto n. CONT 152 bis/09/DIC del 7 dicembre 2009, notificato in data 13 gennaio 2010, con il quale veniva contestata alla società EUROPA TV S.p.a., con sede in via Lupetta 2-Milano, la violazione dell'articolo 38, comma 2, decreto legislativo 177/05, poiché il giorno 19 ottobre 2009 nella fascia oraria dalle ore 23:00:00 alle ore 24:00:00 è stata trasmessa pubblicità per 15 minuti e 24 secondi, pari ad una percentuale oraria di 25,67%, e il giorno 28 ottobre 2009 nella fascia oraria dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, è stata trasmessa pubblicità della durata di 14 minuti e 12 secondi pari ad una percentuale del 23,67%;

CONSIDERATO che, applicando il criterio adottato dall'Autorità nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, i valori di affollamento pubblicitario orario divengono per il giorno 19 ottobre 2009, fascia oraria 23:00:00-24:00:00, in considerazione dei 38 spot trasmessi, 15 minuti e 8 secondi pari al 25,24 %, mentre il giorno 28 ottobre 2009, fascia oraria 19:00:00-20:00:00, in considerazione dei 37 spot trasmessi, 13 minuti e 58 secondi pari al 23,29 % , valori superiori ai limiti stabiliti all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;*

RILEVATO che la società non ha richiesto di avere accesso agli atti del fascicolo, né di essere ascoltata in merito al procedimento istruttorio, né ha presentato memorie giustificative entro il termine assegnato;

RILEVATO che si riscontra, pertanto, il superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 19 ottobre 2009 nella fascia oraria 23-24 e il giorno 28

ottobre fascia oraria 19-20 per il superamento dei limiti di affollamento orario stabiliti ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che le violazioni risultano isolate;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società EUROPA TV S.p.a., con sede in Milano, via Lupetta n. 2, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale SPORT ITALIA si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti, in quanto le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni dell'atto di contestazione n. 152 bis/09/DIC;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le due rilevate violazioni, considerate di gravità lieve, nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) pari al minimo edittale per il numero di violazioni pari a due, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

ORDINA

VISTO l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

alla società EUROPA TV S.p.A., con sede in Milano, via Lupetta n. 2, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale SPORT ITALIA di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) per i due episodi di violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94 /10/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 94/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola